



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 5 del 23/03/2020

Repertorio Generale n. 424 del 23/03/2020

Oggetto: D.P.C.M. 11 MARZO E ART. 87 D.L. 17.3.2020 N.18. INDIVIDUAZIONE SERVIZI COMUNALI INDIFFERIBILI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. .



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 5 del 23/03/2020

Oggetto: D.P.C.M. 11 MARZO E ART. 87 D.L. 17.3.2020 N.18. INDIVIDUAZIONE SERVIZI COMUNALI INDIFFERIBILI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI. .

IL SINDACO

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°

marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale*".

Richiamati gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare il contagio da Covid-19 e limitarne la diffusione con particolare riguardo al territorio comunale.

Atteso che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

Preso atto:

- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 comma 6 del DPCM del 11.03.2020: "*Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.*";
- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 87, comma 1 del D.L. 17.3.2020 n....., fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, che conseguentemente: "*a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*".
- che, altresì, ai sensi del comma 2 della sopracitata disposizione normativa, "*La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio*

2017, n. 81 non trova applicazione.”

- che è indispensabile procedere all'organizzazione delle attività sulla base delle disposizioni normative citate e, in ultimo, del D.P.C.M. del 22.3.2020, al fine di garantire il rispetto delle stesse tenendo conto delle misure emergenziali, individuando le attività indifferibili da rendere in presenza;
- che in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi - tenuto conto delle circolari del segretario generale n. 1, 2, 3, - occorre procedere a quanto richiesto dalla legge, onde consentire una organizzazione degli uffici in linea con i provvedimenti adottati dal Governo.

Visti:

- Il D.lgs. n.267/2000 e in particolare l'art. 50;
- l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 ss.mm.ii.;
- l'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 n.18;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- lo Statuto Comunale.

DETERMINA

INDIVIDUARE, a far data dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino al cessare dello stato di emergenza da Covid-19 e/o di ulteriori sopravvenuti disposizioni in merito, quali **“attività indifferibili da rendere in presenza”** le seguenti:

- Attività di protezione civile;
- Attività di polizia municipale;
- Attività di anagrafe e stato civile (limitatamente alla presenza di una unità di personale al giorno per singolo ufficio/servizio a rotazione);
- Servizi cimiteriali e polizia mortuaria;
- Interventi di Manutenzione rete e servizi pubblici essenziali (pubblica illuminazione, acquedotto, condotta fognaria);
- Attività urgenti a supporto degli organi istituzionali derivanti da emergenza Covid 19 (limitatamente alla presenza di una unità di personale al giorno per singolo ufficio/servizio a rotazione);
- Attività urgenti connessi all'area economico finanziaria (limitatamente alla presenza di una unità di personale al giorno per singolo ufficio/servizio a rotazione);
- Attività connesse a servizi tecnici urgenti (limitatamente alla presenza di una unità di personale al giorno per singolo ufficio/servizio a rotazione);
- Attività urgenti in ambito servizi sociali e assistenza domiciliare ai soggetti in isolamento;
- Attività del protocollo comunale;
- Attività di segreteria, predisposizione atti indifferibili ed urgenti Organi (Sindaco,

Giunta, Consiglio Comunale);

- Attività urgenti in materia di gestione giuridica del personale;
- Attività riconducibili ai servizi informatici (limitatamente alla presenza di una unità di personale al giorno a rotazione);
- Attività connesse alla gestione dell'igiene pubblica;
- Attività riconducibili a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, aree, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone.

DARE ATTO CHE:

1. La distanza interpersonale tra i dipendenti che garantiscono la presenza in ufficio dovrà essere di almeno un metro e dovranno essere osservate scrupolosamente le norme comportamentali emanate in merito dal Ministero della Salute.
2. Le attività non individuate "indifferibili da rendere in presenza" sono realizzate con modalità di lavoro agile (smart working).
3. I responsabili di Area, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalle ulteriori disposizioni normative previste in materia, tenuto conto delle attività indifferibili da garantire con presenza, delle attività da svolgere con modalità di lavoro agile, nonché, della fruizione delle ferie pregresse, predispongono un programma/piano di lavoro settimanale (da trasmettere allo scrivente e al segretario generale) e individueranno, secondo il principio della rotazione, almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili sopra indicate.
4. Le suddette attività siano svolte con l'adozione da parte dei dipendenti delle raccomandazioni impartite con il DPCM citato e con ogni ulteriore comportamento a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali.
5. Tutte le attività di Protezione Civile di competenza comunale sono da intendersi quali attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e che, in ogni caso, dovrà essere garantita la presenza dei dipendenti necessari a garantire l'assolvimento delle stesse, se pur non in necessaria compresenza.
6. Il Segretario Generale e i Responsabili delle Aree organizzative, fermo restando le attività che possono essere svolte con modalità di lavoro agile, assicurano la propria presenza su richiesta del Sindaco e per le attività che richiedono il coordinamento presso la sede di lavoro.

DISPONE

Trasmettere la presente ai sigg. Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, ai Responsabili di Area, alla Polizia Municipale, alla Prefettura di Messina, al Commissariato di P.S., al Comando dei Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza.

Pubblicare la presente nelle forme di legge.

**Sottoscritta dal Sindaco
(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale**